DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE

Art. 8

Relazione alle Camere

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni della presente legge e sull'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 9. La relazione illustra altresi' l'effettivo andamento delle minori entrate derivanti dalle medesime disposizioni, anche al fine di evidenziare gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni.

Versione in vigore dal 25 giugno 2016, non più in vigore dal 15 agosto 2018 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare
Estremi	Legge 22 giugno 2016, n. 112
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2016

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-assistenza-in-favore-delle-persone-con/art-8-relazione-alle-camere/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it